

Pubblicato il 10/10/2022

N. 08070/2022 **REG.PROV.PRES.**
N. **05860/2022 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5860 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Lorenzo Mandalis, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Americo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Giudicatrice del Concorso di Cui al Bando al D.D. 21 Aprile 2020 n.,
Commissione Nazionale di Cui al D.M. 9 Novembre 2021, Comitato Scientifico di
Cui Allo Stesso Bando in persona del Presidente pro tempore, Ufficio Scolastico
Regionale della Toscana, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Alessandra La Ruffa, Davide Liberatori, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per annullamento previa sospensiva

1. del provvedimento di non ammissione del ricorrente al colloquio e di tutti i provvedimenti ed i verbali della Commissione di esame adottati per la prova di concorso del ricorrente per la classe di concorso A012 – Discipline Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23; non-ché dei provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali sono stati attribuiti i punteggi di valutazione ed i singoli punteggi alla prova scritta del ricorrente, nonché dello stesso esito di non ammissione reso noto alla ricorrente al termine della prova scritta - 28.03.2022; nonché per l'annullamento dello stesso documento nella parte in cui contiene la determinazione di non ammissione alla prova orale e l'attribuzione del voto e punteggio lesivo alla posizione del ricorrente.

2. della graduatoria/elenco degli ammessi alla prova successiva orale, per la classe di concorso A012 – Discipline Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, indetto dal Ministero dell'Istruzione nella parte in cui esclude chi ricorre e non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale;

3. nonché dello stesso provvedimento implicito, di estremi sconosciuti, di esclusione e non ammissione al concorso e della determinazione di valutazione della prova sostenuta dal ricorrente e di conseguente esclusione e attribuzione del

voto di punti 68 che non consente il superamento della prova per la illegittima sottrazione di punteggio utile alla Domanda n 9 del Quiz somministrato al ricorrente, nonostante, la risposta fornita dal ricorrente debba considerarsi giusta.

4. nonché di tutti gli atti presupposti conseguenti e comunque connessi, precedenti o successivi, ivi compresi ove occorra dei Verbalì atti e provvedimenti di estremi sconosciuti nella parte in cui contengono e dispongono la valutazione e attribuzione di punteggio alla prova con particolare riferimento alle suddette domande del Quiz somministrato al ricorrente, nella parte in cui hanno determinato il mancato superamento e la Commissione non abbia riesaminato l'intero procedimento, verificando la correttezza o meno di tutte le domande/quiz somministrate;

5. nonché per l'annullamento del Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui abbia autorizzato l'operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione valutazione e attribuzione di punteggio mediante meccanismi informatici senza prevedere in alcun modo sistemi di riesame e correzione delle disfunzioni dovute a somministrazione e valutazione di domande ambigue o che non contenevano alcuna risposta corretta, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono il ricorrente nonostante la domanda n. 9 abbia una risposta errata (quella indicata dal Ministero) ovvero almeno più di una risposta esatta, senza aver riesaminato l'intera procedura;

6. di tutti i Provvedimenti e Verbalì della Commissione di esame e della Commissione Nazionale di al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente i Verbalì di estremi ignoti della Commissione Nazionale detta, e tutti i provvedimenti o verbalì con i quali sono stati predeterminati i criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre

per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale ivi compresi i Verbali redatti per ogni singola riunione della Commissione;

7. di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento del quesito n.9, nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre;

8. nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammesso, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive;

9. nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e Delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del Bando; nonché ove necessario e per quanto successivamente lesivo il decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; RAVVISATA la necessità di procedere alla revisione del citato decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201 alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto legge 25 maggio 2021, n.73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali; nonché del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021 sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della

scuola secondaria di primo e di secondo grado; l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante «Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei 13 Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;

10. nonché il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44; VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»;

11. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per

violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mandalis Lorenzo il 9/10/2022:
per annullamento

1. elenco degli ammessi alla prova orale, per la classe di concorso A012 – Discipline

Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, indetto dal Ministero dell'Istruzione nella parte in cui esclude chi ricorre e non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale;

2. della graduatoria di merito per la classe di concorso A012 – Discipline Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, indetto dal Ministero dell'Istruzione nella parte in cui esclude chi ricorre e non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale, pubblicata il 30.08.2022.

3. nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e Delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso

le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del Bando;
nonché ove necessario e per quanto successivamente lesivo il decreto ministeriale
20

aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami

per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; RAVVISATA la necessità di procedere alla revisione del citato decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201 alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali; nonché del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021 sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado; l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante «Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei 12 Ministeri dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Ritenuto che è necessario disporre a carico di parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del gravame e dei motivi aggiunti;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO